

## **Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e valutazione circa le condizioni economiche della persona offesa**

**(Cass. Pen., sez. II, sent. 27 febbraio – 18 giugno 2020, n. 18568)**

Nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo, anche alle sole condizioni economico - finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole (come nel caso di specie, valutato in 800 Euro), può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio -economiche della vittima (fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa di una persona anziana).

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.S., nato a (OMISSIS);

B.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio

della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione

di querela.

#### RITENUTO IN FATTO

D.G.S. e B.L., tramite il difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza

17.12.2018 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza 28.2.2017 del Tribunale di Asti che, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 equivalente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 ed operata la riduzione per il rito, aveva condannato gli imputati ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7.

La difesa chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.:

1) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 7. La difesa ritiene che il danno patrimoniale (800,00 Euro) non sia ex se di rilievo economico tale da giustificare la contestazione della circostanza aggravante; sostiene inoltre che le personali condizioni economiche della persona offesa non giustifichino la contestazione della circostanza aggravante sotto il profilo di una rilevanza soggettiva del danno; ne conseguono l'erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e la incongruenza della risposta data dalla Corte d'Appello sul punto.

2) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) carenza di motivazione in ordine alle ragioni addotte con il mezzo di gravame. La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha preso in esame i motivi di appello che richiamano l'atto processuale della assunzione della testimonianza della persona offesa, affermando in maniera apodittica la rilevanza della somma di 800 Euro per la persona offesa e ignorando gli elementi indicati nell'appello per i quali è da escludersi una qualsiasi difficoltà economica della stessa.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, possono essere accolti nei limiti di cui infra.

La difesa, per entrambi gli imputati, svolge, sotto due diversi profili (violazione di legge e vizio della motivazione), censure relative al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 in relazione al potenziale danno di 800 Euro, somma che gli imputati hanno tentato di carpire alla persona offesa.

La Corte di appello, nel valutare la fattispecie dell'aggravante in esame, ha preso in considerazione il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa (età e condizione socio-economica di pensionato) pervenendo alla conclusione che il potenziale danno patrimoniale derivante dalla truffa ordita dagli imputati era di rilevante gravità.

In linea di diritto il criterio giuridico seguito dalla Corte territoriale è corretto. Infatti, nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo, anche alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole (come nel caso di specie), può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima (Cass. sez. 2 n. 48734 del 6.10.2016, Puricelli, rv 268446).

Le censure della difesa non possono pertanto essere accolte in relazione al criterio giuridico adottato dalla Corte territoriale nel valutare gli elementi costitutivi dell'aggravante.

Per contro la motivazione della Corte di appello si appalesa apparente nel punto in cui fa generico riferimento alla situazione della persona offesa quale "pensionato", senza alcun altro specifico approfondimento, per ritenere il danno di rilevante gravità e gli imputati consapevoli delle condizioni socio-economiche della persona offesa. Si tratta di una valutazione astratta poichè si limita a condividere l'assunto, meramente ipotetico, del giudice di primo grado che aveva ".. sottolineato il fatto che gli imputati, pur potendosi escludere che conoscessero la vittima, ben potevano ipotizzare, anche soltanto considerandone l'età avanzata, che la stessa poteva versare in una situazione economica non particolarmente favorevole, per cui l'esborso immediato di 800 Euro, somma già di per sè non minima, poteva anche incidere considerevolmente su un modesto bilancio".

Sotto quest'ultimo profilo i ricorsi vanno pertanto accolti e può essere esclusa la sussistenza dell'aggravante in questione.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perchè, esclusa la aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7, il reato è estinto per remissione della querela. I querelati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7, il reato è estinto per remissione della querela e condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal cons. Ugo De Crescenzo, è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per l'impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1 lett. a).

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020.